

N.2474/012 R.G.NR.
N.1670/2012 R.G.Gip



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva formulata in data 22 aprile 2014 2014;

rilevato che non vi sono elementi per ritenere che terzi abbiano determinato la uscita di strada della vettura sulla quale viaggiava lo Iavasile;

che in particolare alcun elemento in tal senso è emerso dalle sommarie informazioni raccolte dai soggetti arrivati nella immediatezza dell'incidente;

che tutti coloro che potevano fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti sono stati escussi sia nella prima fase delle indagini sia a seguito delle indagini suppletive;

che sotto tale profilo alcun ulteriore spunto di indagine è concretamente individuabile;

che in particolare non trova riscontro la ipotesi del denunciante secondo cui terzi hanno cagionato la uscita di strada dello Iavasile;

che sono stati escussi Giannaccaro Maria, Iannaccio Gianluca e Caterina Paolo (cfr.fl.85 e ss) ;

che in particolare la Giannaccaro è stata escussa anche una seconda volta (cfr fl.317) e non ha saputo in alcun modo fornire indicazioni sul terzo ragazzo che si è fermato per prestare soccorso nella immediatezza e quando erano presenti Iannaccio e Caterina;

che tutti i soggetti indicati nel secondo atto di opposizione come possibili informatori (Vigili del Fuoco, personale medico) sono arrivati dopo l'evento;

che in particolare i Vigili del Fuoco intervenuti sono stati escussi dal difensore ed hanno precisato che lo Iavasile non presentava "grosse tracce di sangue" (cfr dichiarazione del 23.10.2013, depositate dalla difesa);

che i CC hanno relazionato su tutto quanto direttamente accertato e ritratto i luoghi nelle foto agli atti (non vi sono gli originali) (cfr.fl.43 e ss);

che la circostanza che Iannaccio Gianluca abbia detto di avere notato molto sangue sui vestiti del ragazzo a fronte di altre dichiarazioni, raccolte in sede difensiva (cfr.Vigili del Fuoco), non appare determinante essendo comunque presenti macchie di sangue, valutate soggettivamente dallo Iannaccio;

che Caterina Paolo ha risposto specificamente alla domanda dei CC in ordine alla circostanza, riferita ai CC, dell'urto del pianale della macchina con qualcosa e ha dato una spiegazione dei fatti (cfr. fl.145);

che il riferimento alla assenza di altre persone sul posto (cfr.fl.145) è ai momenti che hanno preceduto l'arrivo dei due informatori sul posto dell'incidente;

che tale circostanza è stata chiesta dai CC per verificare se altra persona o altra vettura che transitavano nella zona abbiano potuto determinare la sterzata letale;

che i profili di inattendibilità nelle dichiarazioni di Iannaccio e Caterina evidenziati dall'opponente possono essere valutati nel merito, fermo restando che gli stessi sono stati già escussi a s.i. (fl.127 e 144) e ferma restando la impossibilità di far discendere da questo, per ciò solo, un interesse a mentire o un diretto coinvolgimento nell'evento in assenza di elementi di riscontro oggettivi ulteriori e diversi;

rilevato che le relazioni peritali agli atti concordano nella dinamica dell'incidente;

che in particolare entrambi i consulenti evidenziano come per una causa sconosciuta lo lavasile abbia effettuato una brusca manovra di sterzata a sinistra in conseguenza della quale la macchina prima ha invaso la corsia opposta, poi ha effettuato una rotazione di circa 140 gradi, quindi ha subito uno scorrimento o scivolamento laterale che ha determinato prima l'urto della ruota anteriore destra con un cordolo costituente una banchina e poi un urto contro un muretto di pietra posto sulla strada a protezione di un canale di raccolta delle acque (cfr. relazione del consulente di parte a fl.91 e ss; relazione del consulente del P.M. a fl.153 e ss);

che lo stesso consulente del denunciante ha evidenziato di avere visionato i luoghi e l'auto dello lavasile e di avere verificato che non vi erano segni di frenata sulla carreggiata e che la stessa non presentava segni da cui poteva desumersi che vi era stato un urto con altra vettura o con il guard-rail posto sulla carreggiata destra;

che ciò il consulente descrive a dimostrazione sia della circostanza che la sterzata è avvenuta per un fatto diverso dall'urto con macchine o altri oggetti o corpi, sia che l'urto rilevante e violento è stato quello con il muretto in contestazione;

che dagli atti risulta che la morte è intervenuta per la rottura del rachide cervicale (cfr. referto);

che dalle dinamica sopra descritta si desume che l'urto determinante e violento è stato quello con il muretto posto a lato della strada a protezione del canale di raccolta acque;

che quindi è concretamente ipotizzabile che la rottura del rachide sia conseguenza dell'impatto con il muretto;

che il muretto definito dall'Anas "parapetto" (cfr. fl.143) è stato edificato verosimilmente nei primi del '900 a protezione di un tombino/pozzetto di attraversamento idraulico (cfr. fl.320);

che la sua funzione era quella di evitare che i mezzi circolanti cadessero nel pozzetto;

che dalle foto (fotocopie) agli atti si comprende quale fosse la posizione del muretto in questione al momento dell'impatto;

che in particolare si nota come il muretto, la cui base è rimasta infissa al suolo (cfr. fl.49) dopo l'incidente, sia stato edificato in pietra, materiale del tutto rigido in caso di impatto;

che, inoltre, dalle foto si desume come lo stesso non fosse in linea con il cordolo presente sulla strada ma più sporgente rispetto ad esso, secondo una tipologia ritratta nella foto allegata dal difensore in originale (la foto ritrae altro luogo con muretto simile);

che in sostanza il muretto costituiva un elemento rigido sporgente sul margine della carreggiata diretto ad evitare l'uscita dei veicoli in corrispondenza del pozzetto;

che, come tale, rappresentava un elemento di pericolo in caso di urto;

che in particolare dalla normativa indicata dalla p.o. si desume come le barriere laterali della strada devono essere costituite da strutture dirette sia ad evitare la fuoriuscita dei mezzi sia di scaricarne la forza cinetica, sì da attutire le conseguenze di eventuali sinistri;

che l'art.14 del D.Lvo 285/1992, nel regolare i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade stabilisce che "gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

- a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni (125).

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. (126)

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comun";

che in particolare la norma prevede un obbligo di manutenzione e controllo diretto a garantire la sicurezza della circolazione;

che trattasi di norma che attribuisce un obbligo di protezione e controllo in riferimento alla specifica fonte di pericolo cui sono esposti tutti i fruitori della strada;

che l'evento morte per sinistro stradale rientra tra quelli che l'obbligo di protezione mira ad evitare;

che il controllo era in concreto possibile e la sicurezza concretamente perseguibile atteso che subito dopo l'incidente non solo è stato rimosso il muretto/parapetto danneggiato in questione ma anche un muretto simile posto a poca distanza (cfr.relazione dei CC a fl.85), sostituiti da una semplice griglia di protezione;

che la demolizione del muretto avrebbe evitato l'impatto mortale;

che alcuna norma prevede che alla rimozione delle opere pericolose debba provvedersi solo in caso di danneggiamento delle stesse (cfr.considerazione dell'informatore Nardelli, fl.320);

che al contrario l'obbligo di controllo e di intervento è continuo;

che la omissione (omessa rimozione del muretto pericoloso) è quindi imputabile al proprietario o gestore della strada;

che il parapetto fosse pericoloso si desume indirettamente dal D.M.223 1992 e da quelli successivi, che contengono norme precauzionali dirette a stabilire le caratteristiche di qualsivoglia barriera per la delimitazione della carreggiata;

che quindi al momento dell'impatto, secondo le conoscenze tecniche vigenti, era possibile prevedere un urto letale trattandosi di un manufatto rigido e sporgente;

che sull'obbligo di controllo e intervento ha pronunciato più volte la Suprema Corte (sia pure in una occasione sotto il diverso profilo dell'obbligo di apposizione del guard.rail, peraltro apposto subito dopo l'incidente); (cfr. Cass.sez.IV Pen.2 gennaio 2013 n.39)(cfr. anche Cass.Pen.sez.IV 15.4.2010 n.17601; Cass.Civ. sez.III 22.3.2011 n.6537);

che quindi va individuato il gestore della strada, titolare dell'obbligo di garanzia in questione, che ha omesso la rimozione del muretto e va individuato il responsabile di tale condotta;

P.Q.M.

dispone tale adempimento a cura del P.M. nel termine di gg.60 dalla comunicazione del presente provvedimento. Dispone altresì la acquisizione delle foto scattate dai CC subito dopo l'incidente in originale.

Si comunichi.

Campobasso 4 luglio 2014

IL P.R. V. C. CAMPBASSO
Dr. Usc. C. C. C.

Il Giudice
Dr.ssa Teresina Pepe

Depositato in Cancelleria

7.7.2014

89 LUG. 2014